

**Dott. FORTUNATO MORISCO**

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE  
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE  
PERITO DEL TRIBUNALE

**Dott. MARIAVIRGINIA RAGNI**

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE  
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE  
PERITO DEL TRIBUNALE

Ai Signori Clienti  
Ai Loro indirizzi

Torino, lì 10 giugno 2013

**Circolare 14/2013: Decreto “Sblocca Debiti” convertito in Legge**

Gentile Cliente,

la presente è per comunicarLe che è stata pubblicata sulla GU la Legge 64/2013 di conversione del DL n. 35/2013 (c.d. decreto “Sblocca debiti”), nell’ambito del quale, oltre alle previsioni in materia di pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione, sono contenute alcune novità fiscali, di seguito esaminate. La legge su citata è entrata in vigore il 08.06.2013

**SBLOCCO DEI DEBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Il Decreto in esame contiene una serie di disposizioni finalizzate a consentire alla Pubblica Amministrazione di effettuare i pagamenti arretrati ed apportare, come evidenziato nella Relazione illustrativa, “*benefici immediati e di rilievo per il sistema delle imprese e per le condizioni di liquidità dell’intero sistema economico nazionale*”.

In particolare è previsto il pagamento:

- **dei debiti in conto capitale** certi, liquidi ed esigibili **maturati al 31.12.2012**;
- **dei debiti in conto capitale** per i quali sia stata **emessa fattura** o richiesta equivalente di pagamento **entro il 31.12.2012**;
- **dei debiti in conto capitale** riconosciuti al **31.12.2012**;
- **delle obbligazioni giuridiche** di parte capitale verso terzi assunte al **31.12.2012**
- l'accantonamento ad uno specifico Fondo, di una quota di risorse per il **pagamento dei debiti**, aventi i predetti requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, **richiesti successivamente al 31.12.2012 ma entro il 30.9.2013**.

Con riguardo all'estinzione dei **debiti relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali maturati al 31.12.2012**, ciascun Ministero predisporrà un apposito **elenco** dei debiti scaduti **in ordine cronologico**.

Le singole Amministrazioni provvederanno ad effettuare i pagamenti dando priorità a quelli relativi a crediti non oggetto di cessione pro soluto, secondo il criterio di anzianità degli stessi. I piani di pagamento saranno pubblicati sui relativi siti Internet *"allo scopo di assicurarne la massima trasparenza e conoscibilità"*. L'importo e la data entro la quale sarà effettuato il pagamento dei debiti saranno comunicati dalle Pubbliche Amministrazioni entro il 30.6.2013 a mezzo posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo dell'impresa / professionista presente nell'elenco INI-PEC

I contribuenti devono obbligatoriamente allegare al mod. UNICO un elenco dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della P.A. per cessione di beni / prestazione di servizi alla data di chiusura del periodo di imposta al quale la dichiarazione si riferisce

#### **Cessione crediti vantati nei confronti della P.A.**

In caso di cessione dei crediti maturati al 31.12.2012 nei confronti della Pubblica Amministrazione:

- i relativi atti sono **"esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo"**;
- l'onorario del notaio per l'autenticazione delle sottoscrizioni è ridotto alla metà (l'autenticazione può comunque essere effettuata, a titolo gratuito, da un pubblico ufficiale dell'Amministrazione debitrice).

È necessario attendere l'emanazione di un apposito Provvedimento contenente le modalità per l'utilizzo della piattaforma informatica da parte delle Pubbliche Amministrazioni ai fini della certificazione delle somme dovute nonché per la stipula dell'atto e per la relativa notifica.

### **COMPENSAZIONE CREDITI CON DEBITI DA ISTITUTI DEFLATTIVI**

È prevista la possibilità di **compensare**:

- le **somme dovute** a seguito di **accertamento con adesione, adesione agli inviti a comparire** ovvero ai **PVC, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale** nonché **reclamo e mediazione**;
- **con i crediti**, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31.12.2012, relativamente a **somministrazioni, forniture ed appalti**, nei confronti dello Stato, Enti pubblici, Regioni, Enti locali, nonché del SSN.

A tal fine è necessario che il **credito** sia **certificato**, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis o comma 3-ter, lett. b), DL n. 185/2008. La certificazione deve necessariamente indicare la data prevista per il pagamento da parte della P.A.

La compensazione va effettuata tramite il mod. F24 ed esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. L'individuazione dei termini e delle modalità attuative della disposizione in esame è demandata all'emanazione, entro il 30.06.2013, di un apposito DM.

### **LIMITE COMPENSAZIONE CREDITI**

**Dal 2014** è innalzato da € 516.456,90 a € **700.000** del limite massimo dei crediti tributari e contributivi utilizzabili in compensazione nel mod. F24 ovvero rimborsabili **per la generalità dei soggetti ad eccezione** dei soli **subappaltatori del settore edile** che presentano un volume d'affari dell'anno precedente costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto per i quali il limite massimo di compensazione rimane fissato ad € **1.000.000**

## SOSPENSIONE PAGAMENTI DEI CREDITI

Le Pubbliche Amministrazioni prima di effettuare il pagamento a qualunque titolo di somme di ammontare superiore ad **€ 10.000** devono verificare **se il soggetto beneficiario risulta inadempiente** al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente superiore almeno ad **€ 10.000**

## TARES

Con riguardo al nuovo tributo TARES, dovuto dai soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, è previsto, **limitatamente al 2013** e in deroga a quanto disposto dall'art. 14, DL n. 201/2011, che **il Comune**:

- può **stabilire il numero di rate** di versamento e la relativa **scadenza** con deliberazione da pubblicare sul relativo sito Internet **almeno 30 giorni** prima alla data del versamento.
- può **inviare al contribuente**, al fine del versamento delle prime 2 rate e, comunque, con esclusione dell'ultima rata, i **modelli precompilati già predisposti ai fini della TARSU / TIA1 / TIA2** ovvero indicare altre modalità di pagamento già in uso. Quanto versato sarà scomputato ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta per il 2013;
- **non può incrementare la maggiorazione standard, pari a € 0,30 per mq** (riservata allo Stato e versata in unica soluzione insieme all'ultima rata con il mod. F24 o tramite l'apposito bollettino di c/c/p).
- può continuare a riscuotere tramite i soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Tra le **aree escluse** da TARES sono ora ricomprese:

- **le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili** (adibiti a civile abitazione o diversi dalle civili abitazioni);
- **le aree comuni condominiali** ex art. 1117, C.c. (ad esempio, locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune), **non detenute o occupate in via esclusiva**.

Rimangono **soggette** all'imposta le **aree scoperte operative**.

## IMU

Relativamente all'IMU sono state introdotte le seguenti modifiche:

- il **termine di presentazione della dichiarazione** è individuato **al 30.6 dell'anno successivo** a quello in cui in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, "*al fine di evitare un'eccessiva frammentazione dell'obbligo dichiarativo*".
- l'**efficacia della deliberazione** di approvazione delle **aliquote / detrazioni** nonché dei regolamenti decorre dalla **data di pubblicazione** degli stessi **sul sito** Internet del MEF. A tal fine il **Comune** deve effettuare l'**invio telematico** della deliberazione / regolamento ai fini della relativa pubblicazione sul predetto sito.
- Il **versamento della prima rata** va fatto con riferimento all'aliquota / detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente e pertanto non sarà più necessario verificare l'avvenuta pubblicazione delle delibere / regolamenti da parte del Comune entro il 17.06.2013;
- Il **versamento della seconda rata**, a saldo dell'intero anno, dovrà essere eseguito sulla base degli atti pubblicati **sul sito** Internet del MEF entro il 28.10 di ciascun anno di imposta

\* \* \* \*

Restando a disposizione per chiarimenti si porgono cordiali saluti

Dr. Fortunato Morisco